



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RICCIONE

approvato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 17-07-2015

TITOLO I PREMESSE

Art. 1 - FINALITA'

- 1. Il Comune di Riccione, in adesione alla progressiva sollecitazione normativa in materia, intende avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute, attraverso la costituzione di uno strumento di governance idoneo a realizzare il costante monitoraggio del sistema, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e coerenza con il perseguimento delle finalità pubbliche facenti capo al medesimo.
- 2. Nel contesto di cui al precedente comma, il Comune di Riccione, in attuazione dell'art. 147-quater D.Lgs. n. 267/2000, adotta un Regolamento attraverso il quale attribuire ai diversi livelli di governo locale poteri e compiti operativi in relazione alla specificità degli atti societari e garantire la gestione delle partecipazioni societarie in un'ottica di progressivo consolidamento degli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione.

Art. 2 – OGGETTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le attività di presidio e controllo esercitate dal Comune di Riccione sulle società da esso partecipate, direttamente o indirettamente, al fine di:
 - garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia;
 - soddisfare le esigenze informative sull'attività dei diversi soggetti preposti all'erogazione dei servizi di interesse generale, dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali all'azione amministrativa:
 - definire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di programmazione generale dell'attività societaria;
 - consentire l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e dei soggetti partecipati mediante la progressiva attuazione dei principi di bilancio consolidato.
- 2. Il presente regolamento individua inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate e le diverse competenze facenti capo alle strutture e agli organi dell'Amministrazione nella gestione di dette società.

Art. 3 – DEFINIZIONI

- 1. In relazione ad alcuni termini tecnici utilizzati nel presente testo, si assumono per la loro applicazione, le seguenti definizioni:
- a) **Governance**: complesso di strumenti in grado di governare il processo di decentramento dei servizi comunali, rendendone effettivi l'attività di indirizzo ed il controllo;
- b) **Ufficio Partecipazioni**: unità di supporto agli organi dell'Amministrazione nella gestione dei rapporti con le società partecipate, con funzioni di analisi del contesto giuridico ed amministrativo di riferimento;
- c) Comitato per la governance: organismo di interfaccia tra struttura politico-amministrativa dell'Ente socio e struttura gestionale della società, con funzioni di monitoraggio e orientamento dell'attività societaria:

- d) **Società in house providing**: società a capitale pubblico totalitario, nei confronti delle quali gli enti soci devono esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- e) **Società di primo livello**: società della quale il Comune è socio diretto attraverso la detenzione di una quota del capitale sociale;
- f) **Società di secondo livello**: società della quale il Comune è socio indiretto attraverso la detenzione di una quota del capitale sociale di altra società socia della prima;
- g) **Nomina**: individuazione formale da parte del Sindaco ex art. 2449 Cod.Civ. e nel rispetto dei criteri dettati al riguardo dal Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti gli organi di governo della società;
- h) **Designazione**: proposta da parte del Sindaco dei componenti gli organi di governo della società, all'organo cui spetta la nomina.

Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento si applica:
 - a) a tutte le società nelle quali il Comune di Riccione detiene una partecipazione di controllo, ex art. 2359 Cod.Civ., siano esse di primo o di secondo livello;
 - b) a tutte le società nelle quali il Comune di Riccione detiene una partecipazione rilevante, pari almeno al 20% del capitale sociale, siano esse di primo o di secondo livello.
- 2. Nelle società di secondo livello, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società di primo livello.
- 3. Nelle società di cui al precedente comma 1 sub b), le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate, laddove compatibili con le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, previa condivisione della restante compagine proprietaria.

TITOLO II LA GOVERNANCE

Art. 5 – IL COMUNE

- 1. La struttura di governance si articola su tre principali livelli: strategico, giuridico/amministrativo e gestionale/operativo.
- 2. Il livello strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, è costituito dal Comitato per la Governance composto da:
 - Sindaco (che convoca e presiede l'organismo);
 - Assessore alle Partecipazioni;
 - Assessore competente per materia;
 - Dirigente Settore Partecipazioni;
 - Dirigente Settore competente per materia.

Spettano al Comitato per la Governance: a) la predisposizione delle linee guida per la traduzione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale nei piani industriali e finanziari delle società, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili; b) la valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di queste ultime, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno; c) l'esame preventivo delle operazioni di maggior valore strategico che coinvolgano le

capacità d'investimento del Comune (quali, a titolo meramente esemplificativo, liquidazioni, fusioni, scissioni, modifiche dell'oggetto sociale, aumenti di capitale).

Il Comitato riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale.

- 3. Il livello giuridico/amministrativo è costituito dall'Ufficio Partecipazioni, a cui spettano:
 - l'analisi e l'istruttoria per l'assunzione o la dismissione delle partecipazioni societarie, per l'approvazione o la modifica degli statuti societari e dei patti parasociali, per l'effettuazione delle operazioni di natura straordinaria;
 - la partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica o integrazione dei contratti di servizio:
 - gli adempimenti di carattere generale posti dalla legge a carico dell'Ente (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli previsti dall'art. 1 commi 587 e 735 Legge n. 296/2006, dall'art. 2 comma 222 Legge n. 191/2009, dall'art. 8 Legge n. 11/2011);
 - l'esame dei documenti di programmazione (budget, piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio) per il monitoraggio dei principali indicatori contabili;
 - la collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune nell'ambito dell'esercizio delle attività di controllo ad esso riservate sul sistema delle partecipazioni.
- 4. Il livello gestionale/operativo è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, a cui spettano:
 - la gestione ordinaria dei contratti di servizio stipulati con le società partecipate;
 - la predisposizione, modifica o integrazione dei capitolati tecnici afferenti i servizi affidati alle società partecipate;
 - la verifica periodica dello svolgimento dei servizi societari per il monitoraggio dei principali indicatori extracontabili (standards qualitativi e tecnici);
 - la segnalazione al Comitato per la Governance di eventuali anomalie rilevate nella gestione dei servizi affidati alle società partecipate.

Art. 6 - LE SOCIETA' PARTECIPATE

- 1. Lo statuto delle società partecipate prevede i seguenti organi:
 - Assemblea dei soci:
 - Organo di amministrazione (monocratico o collegiale);
 - Organo di controllo.
- 2. L'Assemblea dei soci ha competenza esclusiva, oltre che sulle materie espressamente disciplinate dal Codice Civile, sui seguenti argomenti :
- a) aumenti o riduzioni di capitale, ripianamenti di perdite, trasformazioni, fusioni, scissioni;
- b) acquisti, e/o alienazioni di beni immobili o di rami d'azienda;
- c) accensione di mutui e prestiti bancari superiori ad euro 100.000,00;
- d) acquisizione e/o cessione di partecipazioni societarie;
- e) decisioni afferenti la gestione strategica delle società partecipate (società di secondo livello), con particolare riguardo ai punti sub a)-b)-c)-d), nonché alla nomina degli organi amministrativi e di controllo, alle modifiche statutarie, ai documenti programmatici di natura economico-patrimoniale.
- 3. L'Organo di Amministrazione è investito dei poteri afferenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dei soci.

- 4. Al Presidente del Consiglio di amministrazione (o all'Amministratore Unico) sono attribuite le funzioni di:
- a) raccordo istituzionale con il socio Comune;
- b) cura delle relazioni esterne;
- c) sorveglianza dell'attività sociale;
- d) rappresentanza della società nelle assemblee delle società partecipate (società di secondo livello).

TITOLO III IL CONTROLLO ESTERNO

Art. 7 – TIPOLOGIE DI PRESIDIO E CONTROLLO

- 1. Il presidio dell'Amministrazione Comunale sulle società partecipate, siano esse di primo o di secondo livello, si articola su diversi piani:
- a) **il piano societario**, che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance consentito dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli organi sociali;
- b) **il piano economico/finanziario**, che si esplica attraverso il monitoraggio ex ante (analisi del piano industriale e del budget), concomitante (report periodici sullo stato di attuazione del piano industriale e del budget), ex post (analisi di bilancio);
- c) il piano operativo, che si esplica attraverso la verifica ex ante (definizione dei contratti di servizio e delle carte dei servizi), concomitante (report periodici sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti nei contratti di servizio), ex post (valutazione degli standard quali-quantitativi del servizio, misurazione dell'outcome, relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione).
- d) il **piano gestionale**, che si esplica attraverso la predisposizione di atti di indirizzo cui le società devono uniformarsi in materia di organizzazione e gestione del personale, affidamento di incarichi professionali, esecuzione di lavori ed acquisizione di beni e servizi.
- 2. Le modalità del presidio attuato dall'Amministrazione Comunale assumono particolare intensità e rilevanza nelle società in house providing, in adesione ai paradigmi della giurisprudenza comunitaria che richiedono l'assenza di rilevanti poteri gestionali in capo agli organi societari e la sottoposizione degli obiettivi strategici e delle più importanti decisioni societarie al vaglio preventivo della totalità dei soci pubblici.

Art. 8 – IL PRESIDIO SOCIETARIO

- 1. Il **Consiglio Comunale** esercita le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e controllo nei confronti delle società partecipate dall'Ente anche indirettamente attraverso l'adozione di specifiche deliberazioni aventi ad oggetto:
- a) l'assunzione e/o la cessione di partecipazioni societarie;
- b) l'approvazione e/o la modificazione degli statuti e degli atti costitutivi;
- c) l'approvazione e/o la modificazione dei patti parasociali e di sindacato;
- d) le operazioni di trasformazione, fusione o scissione societaria;
- e) gli aumenti e/o le riduzioni del capitale sociale;
- f) la concessione di garanzie alle società partecipate;
- g) gli indirizzi per la nomina degli organi amministrativi e di controllo;
- h) l'affidamento dei servizi e delle relative modalità di svolgimento.

- 2. La **Giunta Comunale** interviene con proprie deliberazioni nelle materie non espressamente riservate dalla legge o dal presente Regolamento alla competenza del Consiglio Comunale.
- 3. Il **Sindaco** interviene, anche mediante soggetto delegato, all'Assemblea dei soci delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale nelle materie di cui al precedente art. 8 lettere da a) ad h), ovvero autonomamente nelle materie diverse da quelle sopraspecificate; procede altresì alla nomina di cui al precedente art. 3 lett. g) dei componenti gli organi amministrativi e di controllo di spettanza dell'Ente, nonchè alla designazione di cui al richiamato art. 3 lett. h) dei componenti gli organi amministrativi e di controllo di spettanza dell'Assemblea dei soci.
- 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) interviene all'assemblea dei soci delle Società partecipate (società di secondo livello) ed esprime il proprio voto sulla base degli eventuali indirizzi formulati al riguardo dal Consiglio Comunale, nonché laddove necessario previa deliberazione assembleare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del presente Regolamento.

Art. 9 – IL PRESIDIO ECONOMICO/FINANZIARIO

- 1. La Società partecipata, per consentire al Comune socio il monitoraggio ex ante, predispone un **budget** redatto dall'Organo di Amministrazione e composto da:
- a) un programma annuale articolato per obiettivi, in relazione ai seguenti punti:
- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- il piano degli investimenti programmati con indicazione delle modalità di copertura della spesa;
- la previsione del risultato economico con indicazione delle poste attive e passive.;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- la relazione dell'organo amministrativo di commento.
- b) un **programma triennale** (qualora previsto) articolato per progetti, in relazione ai seguenti punti:
- gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- Il budget viene trasmesso al Comitato per la Governance entro il 20 novembre di ogni anno per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione dell'Ente, nell'ottica della salvaguardia di una "politica di gruppo" e viene approvato dall'Organo di Amministrazione della società entro il 20 dicembre successivo.
- 2. La Società partecipata, per consentire al Comune socio il monitoraggio concomitante, predispone un **report** semestrale redatto dall'Organo di Amministrazione e accompagnato da una relazione consuntiva sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.
- Il report, riferendosi alla gestione svolta dall'inizio dell'esercizio fino a una data coerente con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente di cui all'art. 193 D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmesso entro il 31 agosto di ogni anno al Comitato per la Governance, per il successivo inoltro al Consiglio Comunale.
- 3. La Società partecipata, per consentire al Comune socio il monitoraggio ex post, predispone la **proposta di bilancio** redatta dall'Organo di Amministrazione in conformità alle disposizioni normative e statutarie, corredata da una relazione illustrativa delle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.

La proposta di bilancio, una volta approvata dall'Assemblea dei soci, viene trasmessa al Comitato per la Governance entro 15 giorni dall'approvazione, per essere poi allegata al rendiconto della gestione dell'Ente e consentire così al Consiglio Comunale un esame contestuale.

Art. 10 – IL PRESIDIO OPERATIVO

1. Il Consiglio Comunale esercita la verifica preventiva sull'efficienza e l'efficacia dei servizi esternalizzati dall'Ente approvando con propria deliberazione lo schema del contratto di servizio disciplinante i rapporti giuridici tra le parti; schema che dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici funzionali alla gestione ed erogazione del servizio, nonché le modalità e i termini della loro misurazione.

Delinea altresì, nell'ambito delle finalità contenute nel Documento Unico di Programmazione, gli indirizzi strategici cui devono uniformarsi le società nella gestione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio loro affidato.

- 2. La **Giunta Comunale** declina gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio con la redazione del DUP, definendo nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione gli obiettivi gestionali della società, così come negoziati con la medesima attraverso incontri di coordinamento organizzati dal Comitato per la Governance.
- 3. La Società partecipata predispone ed invia al Responsabile del settore competente per materia appositi report contenenti le seguenti informazioni sullo stato di attuazione del contratto di servizio:
- analisi degli standard di esercizio dell'attività;
- indicazione dei tempi di erogazione delle prestazioni,
- modalità di gestione dei reclami e dei disservizi;
- specificazione delle azioni correttive assunte per superare eventuali criticità;
- analisi del grado di soddisfazione dell'utenza (per le sole società affidatarie di servizi pubblici).

Art. 11 – IL PRESIDIO GESTIONALE

- 1. Il Responsabile del settore competente per materia concorda con i referenti gestionali della Società l'effettuazione di specifiche visite ispettive sulle modalità di esercizio delle attività a questa affidate e sui risultati prestazionali delle medesime; richiede altresì agli organi amministrativi e/o di controllo della Società la trasmissione, in un termine concordato, di rapporti sulle decisioni tecniche e/o gestionali adottate, anche in relazione alle eventuali interrogazioni formulate dai consiglieri comunali.
- 2. Il Comitato per la Governance sovrintende all'adozione da parte della Società, sulla base delle linee d'indirizzo ricevute dall'Amministrazione Comunale, di appositi regolamenti in materia di:
- modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità;
- definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e del sistema di valutazione delle prestazioni individuali;
- modalità di acquisizione dei beni o servizi e dell'esecuzione di lavori, tanto in economia quanto attraverso le ordinarie procedure di gara.

TITOLO IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 12 - IL SISTEMA DI CONTROLLI DELLE SOCIETA'

- 1. Le società partecipate dal Comune di Riccione con un capitale sociale superiore a 2 milioni di euro o con un organico superiore a 200 addetti adottano un sistema di controlli interni finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società, nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa in coerenza con gli obiettivi prefissati.
- 2. Il sistema di controlli interni contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, il monitoraggio degli obiettivi gestionali assegnati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE

1. Il Comitato per la Governance - almeno 15 giorni prima della convocazione di un'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico - richiede al Collegio sindacale o comunque al soggetto incaricato dei controlli interni alle società partecipate l'invio del proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni poste a sostegno di tali operazioni.

Art. 14 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

- 1. Le società partecipate realizzano attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Comune di Riccione una propria pagina istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento.
- 2. Sulla pagina istituzionale dovranno essere pubblicati i seguenti dati:
 - lo statuto della società;
 - la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
 - il contratto di servizio stipulato con l'Amministrazione Comunale;
 - l'elenco delle società partecipate;
 - i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
 - gli indirizzi strategici delineati dal Consiglio Comunale con l'approvazione del DUP.

Art. 15 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

1. Il Comitato per la Governance richiede alla società partecipata che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare gli indirizzi strategici o gli obiettivi gestionali ad essa assegnati, tali da pregiudicare i complessivi equilibri di bilancio del Comune di Riccione, l'adozione di apposita e motivata delibera per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Art. 16 – RESPONSABILITA' E STATUS DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

- 1. La gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.
- 2. Con l'approvazione da parte dei soci del budget societario si autorizza, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori ivi contemplati da parte degli amministratori.

- 3. Il Comune di Riccione, qualora ritenga che gli amministratori della società partecipata non abbiano rispettato o non stiano rispettando il programma di Budget, ovvero non abbiano eseguito o non stiano eseguendo gli atti gestori in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea nelle materie di propria competenza, può richiedere l'immediata convocazione dell'organo assembleare affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.
- 4. Il mancato rispetto del programma di budget e/o delle deliberazioni assembleari può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatta salva la produzione di idonei atti giustificativi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' PARTECIPATE

- 1. I soggetti nominati o designati dal Comune di Riccione presso gli organi di governo delle società partecipate, anche indirettamente, dal Comune medesimo sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti:
 - trasmettere all'Ufficio Partecipazioni l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie e i verbali delle sedute già svolte;
 - intervenire, se richiesti, alle sedute del Comitato per la Governance e a produrre la documentazione necessaria all'audizione;
 - fornire al Comitato per la Governance tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici del Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 10%) rispetto al Budget approvato dall'assemblea o le eventuali irregolarità nella gestione aziendale;
 - presentare al Comitato per la Governance una relazione informativa annuale sullo stato della società e sull'attività svolta.
- 2. Gli amministratori delle società partecipate di nomina o di designazione comunale, prima dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di condividerne le previsioni, in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intende perseguire il Comune di Riccione.

Art. 18 - ACCESSO AGLI ATTI SOCIETARI

- 1. I consiglieri comunali, in conformità e ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) hanno diritto di ottenere dalle società partecipate o dal Comitato per la Governance per il tramite dell'ufficio comunale preposto tutte le notizie e le informazioni utili e necessarie all'espletamento del mandato.
- 2. La richiesta deve pervenire a tale ufficio dalla presidenza del Consiglio Comunale accompagnata da apposita dichiarazione attestante la finalizzazione della stessa all'esercizio della funzione pubblica di rappresentanza della propria collettività, nonché l'assunzione dell' impegno alla riservatezza e al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19 - "COORDINAMENTO SOCI" E CONTROLLO ANALOGO

- 1. Lo statuto delle Società a totale capitale pubblico che abbiano ricevuto dal Comune di Riccione o dagli altri Enti soci l'affidamento diretto di servizi di interesse generale, di servizi pubblici locali o di servizi strumentali all'azione pubblica prevede la costituzione e la regolamentazione di un apposito organismo, denominato Coordinamento soci, incaricato dell'esercizio delle funzioni di "controllo analogo" nei confronti della gestione in house providing.
- 2. Il Coordinamento soci concorre alla programmazione economica-finanziaria della società e alla definizione dei relativi obiettivi gestionali, disponendo di poteri di indirizzo e controllo tali da creare la necessaria identificazione tra l'ente socio e la società.
- 3. Il Coordinamento soci può richiedere in qualunque momento, per la disamina di questioni specifiche, la convocazione dell'Assemblea o dell'Organo di Amministrazione della società.

Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua pubblicazione nell'Albo Pretorio.
- 2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le società partecipate dal Comune di Riccione, così come definite nel precedente art. 4, provvedono ad adeguare gli statuti societari alle disposizioni qui contenute.